

(N. 668-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato
della Repubblica il 6 febbraio 1980*

*modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della
Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1980 (V. Stampato n. 1392)*

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 marzo 1980*

**Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze
a favore degli hanseniani e loro familiari**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 i cittadini affetti dal morbo di Hansen e riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle Regioni hanno diritto al sussidio nella misura di lire 17.000 giornaliere, se ricoverati in appositi luoghi di cura, e nella misura di lire 20.000 giornaliere, se assistiti a domicilio.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire 4.000 per ogni familiare a carico.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a 24 mesi dopo la morte dell'hanseniano.

Il sussidio di cui al primo comma è temporaneamente revocato qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescrittigli dall'autorità sanitaria competente.

Art. 2.

L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di residenza dell'hanseniano.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle Regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di lire 20.000 giornaliere lorde.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete al Comune di residenza dell'hanseniano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle Regioni la differenza fra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi, valutati in annue lire tre miliardi e cinquecento milioni, fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il « Fondo sanitario nazionale ».

Art. 3.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i Comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.